

Codice A1816B

D.D. 11 giugno 2026, n. 1117

P.I. 4886 - CNLT041: Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il mantenimento di cavo in fibra ottica sul ponte della S.P. 48, in attraversamento del Rio Grione, in Comune di Cavallermaggiore (CN). Richiedente: Fastweb S.p.a.



ATTO DD 1117/A1816B/2026

DEL 11/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 4886 – CNLT041: Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il mantenimento di cavo in fibra ottica sul ponte della S.P. 48, in attraversamento del Rio Grione, in Comune di Cavallermaggiore (CN).
Richiedente: Fastweb S.p.a.

Premesso che:

- con nota prot. n. 54804/A1816B del 10/12/2025 la Società Fastweb S.p.a. (P.IVA: 12878470157) con sede legale in piazza A. Olivetti 1, Milano, ha presentato l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per il mantenimento di un cavo in fibra ottica in attraversamento aereo del Rio Grione, in Comune di Cavallermaggiore (CN), staffato a impalcato del ponte esistente sulla Strada Provinciale n. 48, lato di monte, comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dal Geom. Moscardini Gianluca (iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia) e costituiti dai seguenti files:

- *Asseverazione cavidotto Fastweb -SP48.pdf.p7m*
- *DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE.pdf*
- *Dichiarazione sostitutiva Marca da Bollo.pdf*
- *Relazione tecnica.pdf.p7m*
- *Istanza concessione demaniale.pdf*
- *Elaborato planimetrico [concessione attraversamento Rio Grione – Sp48].pdf.p7m*

in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 (di seguito chiamato "regolamento") e consistenti :

- nell'attraversamento aereo del Rio Grione, mediante il mantenimento di cavidotto esistente, composto da n°1 monotubo PEAD diam. 50 mm, in Comune di Cavallermaggiore, (in prossimità

dei lotti censiti al C.T. al Comune di Cavallermaggiore: Fg. 60 m. 36 e in Comune di Cherasco: Fg. 1 m. 4).

Preso atto che:

- la istanza di concessione è riconducibile alla Concessione Demaniale Rep n. 2331 del 22/03/2012 rilasciata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 781/DB1410 del 26/03/2012, riferita all'autorizzazione idraulica PI n. 4886 rilasciata con D.D. n. 2385/DB1410 del 15/09/2010 scaduta in data 31/12/2020 per la quale la società non ha provveduto a richiedere il rinnovo nei termini di legge;
- con nota prot. n. 2905/A1816B del 22/01/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 chiedendo contestualmente al Comune di Cavallermaggiore la pubblicazione all'albo pretorio nonché alla Provincia di Cuneo l'autorizzazione allo staffaggio del ponte sul Rio Grione;
- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore (pubblicazione dal 23/01/2026 al 07/02/2026 come da relata pervenuta al prot. n. 6370/A1816B del 09/02/2026) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune;
- con la D.D. n. 431/A1801A del 23/02/2016 sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti;
- il ponte esistente lungo la Strada Provinciale n. 48, agli atti del Settore non è stata rilevata la presenza dell'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 né della concessione demaniale formalizzata ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. nonché del regolamento, ai sensi della D.D. n. 431/A18000 l'istanza in questione si può ritenere ammissibile nelle more della regolarizzazione amministrativa del manufatto esistente;
- il mantenimento dell'attraversamento in argomento, secondo la documentazione trasmessa, non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto le opere in oggetto possono ritenersi ammissibili con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate:
 - qualora emergesse l'inadeguatezza degli attraversamenti, come previsto nel caso B dell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016 in relazione agli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione.

Considerato che:

- a seguito della visita in sopralluogo effettuata in data 30/01/2026 da parte dei funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e dell'esame degli atti progettuali, si evince che il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio Grione in argomento non modifica, né riduce la sezione libera di deflusso del corso d'acqua e pertanto si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Grione, ai sensi della D.D. n. 431/A1801A del 23/02/2016;
- non risulta pervenuta nei tempi previsti l'autorizzazione allo staffaggio della Provincia di Cuneo all'infrastruttura di sua proprietà, si ritiene di prescrivere che la stessa venga ottenuta direttamente

dall'istante prima dell'inizio dei lavori;

- in relazione all'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione **per anni 10 (dieci) fino al 31/12/2035**, come richiesto dalla società, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- ai sensi dell'Art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 259/2003, (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti unicamente alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso, come chiarito dalla interpretazione autentica compiuta dallo stesso legislatore con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 "ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

- la disposizione normativa di cui Art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 259/2003 è stata recepita dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con DD 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, e pertanto il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare di concessione entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento regionale n. 10/R/2022;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- la D.D. n. 431/A1801A del 23/02/2016;

determina

1 - di concedere alla Società Fastweb S.p.a. (P.IVA: 12878470157), con sede legale in piazza A. Olivetti 1, Milano, l'occupazione di area demaniale per il mantenimento di un cavo in fibra ottica in attraversamento aereo del Rio Grione, in Comune di Cavallermaggiore (CN), staffato a impalcato del ponte esistente sulla Strada Provinciale n. 48, lato di monte, come individuato negli elaborati

tecnici allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2 - di dare atto che l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 (PI 4886) è stata rilasciata con D.D. n. 2385/DB1410 del 15/09/2010 e che l'infrastruttura in attraversamento sul ponte dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. richiedere l'autorizzazione alla Provincia di Cuneo, proprietaria del ponte, all'esecuzione dello staffaggio della tubazione al ponte esistente lungo la SP 48;
- b. qualora emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento ospitante, come previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016 in relazione agli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;
- c. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi; la proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- d. la concessione è accordata ai soli fini idraulici e demaniali, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- e. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento dell'attraversamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;
- f. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua.

3 – di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo, si provvederà ad invitare il richiedente a firmare il disciplinare;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in **anni 10 (dieci) fino al 31/12/2035**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con DD 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, secondo la quale il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali in applicazione del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Barbero Giorgio

Rozio Marco

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260410_P14886-CNLT041_Fastweb_SPA_Rio_Grione_DISCIPLINARE_GC.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Schema di Disciplinare di concessione demaniale per attraversamento aereo con cavi in
fibra ottica sul Rio Grione in Comune di Cavallermaggiore (CN) – CNLT041**

Rep. n° del

Richiedente: Fastweb S.p.a. , con sede legale in piazza A. Olivetti 1, MILANO (P. IVA 12878470157) nella persona di, in qualità di

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto, ai sensi del R.R. emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n.10/R, sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per il mantenimento di un cavo in fibra ottica in attraversamento aereo del Rio Grione, in Comune di Cavallermaggiore (CN), staffato a impalcato del ponte esistente sulla Strada Provinciale n. 48, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore (files: *Asseverazione cavidotto Fastweb -SP48.pdf.p7m*, *DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE.pdf*, *Dichiarazione sostitutiva Marca da Bollo.pdf*, *Relazione tecnica.pdf.p7m* , *Istanza concessione demaniale.pdf*, *Elaborato planimetrico [concessione attraversamento Rio Grione – Sp48].pdf.p7m*).

Riferimenti catastali: l'opera si colloca in corrispondenza dei lotti censiti al C.T. al Comune di Cavallermaggiore: Fg. 60 m. 36, al Comune di Cherasco: Fg. 1 m. 4.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni

e condizioni contenute nel provvedimento idraulico di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate (Polizia Idraulica 4886).

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario, dalla data della determina di concessione, per **anni 10 (dieci) fino al 31/12/2035**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Qualora emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, come previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016 in relazione agli interventi ritenuti necessari per

l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spesa all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale

La concessione viene rilasciata a titolo gratuito, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale, come previsto dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, secondo la quale il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali e del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Art. 7 -Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale in piazza A. Olivetti 1, MILANO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge. Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

Per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)